




Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 0004252/SE

L'Aquila, 09/08/2022





Oggetto: Richiesta chiarimenti da parte di un operatore economico lettera invito prot. n. 0003781/SE del 06/07/2022 - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di cassa del Conservatorio di musica "A. Casella" per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025
C.I.G.: ZCB370EF63.

1. Importo della giacenza media annua presso il Cassiere:

Giacenza media anno 2021: € 1.361.354,94.

2. Utilizzo medio anticipazione di cassa negli ultimi tre esercizi.

Il Conservatorio non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

3. Numero medio mensile di mandati emessi con tipologia pagamento in contanti.

I mandati con tipologia di pagamento in contanti sono esclusivamente quelli che fanno riferimento alla costituzione e al reintegro del fondo economale. Nell'anno 2021 sono stati emessi n. 26 mandati.

4. Numero e importo medio annuo dei bonifici in uscita disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'euro.

Il numero massimo annuale di mandati emessi dal Conservatorio fuori ambito SEPA è di n. 15 e l'importo non ha superato gli euro 25.000,00.

5. Numero e importo medio annuo dei bonifici in entrata provenienti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'euro;

Nessun bonifico in entrata fuori ambito SEPA.

6. Stima dei versamenti mensili in contanti previsti presso la filiale da parte di utenti/studenti e Uffici della Amministrazione;

Nessun versamento in contanti ad eccezione della restituzione del fondo economale a fine gestione.

7. Comunicazione di eventuali pignoramenti notificati all'Ente e comunicazione della riserva effettuata;

Nessuna comunicazione di eventuali pignoramenti notificati all'Ente.

8. Stante l'obbligo di effettuare incassi tramite il "Nodo dei pagamenti/PagoPA", si chiede di chiarire il contenuto dell'Art. 5 dello Schema di Convenzione, specificando se sia richiesto all'Istituto Cassiere di svolgere il ruolo di Partner tecnologico per l'interconnessione con il Nodo dei pagamenti e se siano previste altre modalità di incasso per i contributi studenteschi;

Attualmente l'Istituto Cassiere non svolge il ruolo di Partner tecnologico per l'interconnessione con il Nodo dei pagamenti. I contributi studenteschi sono versati quasi esclusivamente tramite PagoPa.

9. Con riferimento all'Art. 7 - Comma 1 dello Schema di Convenzione, relativo al rilascio di carte di credito, considerando che a ciascun utilizzatore va rilasciata una distinta carta di credito nominativa, si chiede di indicare il numero massimo dei soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito;

n. 1 carta di credito è attualmente rilasciata al Conservatorio;

n. 1 è il soggetto autorizzato ad effettuare pagamenti con la carta di credito.

10. Lo Schema di Convenzione all'Art. 16 - Comma 2 indica la commissione a carico del Conservatorio per singola operazione di riscossione mediante bonifico; dal momento che l'applicazione di questa commissione non è compatibile con la normativa PSD2/SEPA e che tale voce non è presente nello schema di offerta economica, si chiede di confermare che tale comma sia frutto di un refuso e quindi sia da ritenere nullo

Si conferma

11. Con riferimento allo Schema di Convenzione Art. 16 - Comma 3 si segnala che l'indicazione di commissioni differenziate per bonifici disposti "a sportello" oppure "da H.B." non è coerente con la gestione del servizio di cassa che prevede l'invio degli ordini di pagamento tramite OIL. Si chiede di confermare che si tratti di un refuso e sia da ritenere nullo.

Si conferma

12. Lo Schema di Convenzione all'Art. 16 - Commi 5-6-7-8, fa riferimento a servizi non previsti in altri articoli del contratto: carte di debito, carte prepagate, aperture di credito, che peraltro non sono presenti nello schema di offerta economica. Si chiede di confermare che si tratti di un refuso e siano da ritenere nulli.

Si conferma

13. Con riferimento all'Art. 16 - Comma 8 dello Schema di Convenzione il quale precisa che il tasso di interesse passivo è applicato su un'anticipazione di cassa la cui concessione è subordinata alla valutazione del merito creditizio, si segnala l'esigenza di precisare anche all'interno dell'Art. 8 - Comma 2 del medesimo Schema di Convenzione, che il Gestore concede anticipazioni di cassa (.) previa valutazione del merito creditizio;

La precisazione sarà senz'altro riportata anche nell'art. 8 prima della sottoscrizione della Convenzione con l'operatore economico aggiudicatario.

14. Si chiede di confermare che la stipula della convenzione avvenga mediante atto privato, ovvero di stimare le eventuali spese per la stipula;

La stipula della Convenzione avviene mediante atto privato con le sole spese del bollo.

15. L'Art. 8 del Bando/Lettera di invito, prevede che il punteggio massimo è pari a 100 e verrà attribuito secondo i seguenti criteri: offerta tecnica max 15 punti - offerta economica max 85 punti. Si segnala che la normativa vigente quantifica in una percentuale non superiore al 30% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell'offerta: l'art. 95, comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce infatti che "La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento". Il principio è peraltro ribadito dalle Linee guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" e dalla Delibera ANAC n. 7 del 9 gennaio 2019. Si ritiene pertanto che il peso del 85% attribuito alla parte economica non sia conforme alla normativa.

Non si ritiene che nella fattispecie trovi applicazione l'art. 95, comma 10 bis del D.Lgs n. 50/2016 in quanto la qualificazione del servizio di tesoreria non è affatto pacifica. Secondo la giurisprudenza (CFR sentenza n. 1700/2017 TAR Salerno) nell'affidamento del servizio di tesoreria "il discrimen tra appalto e concessione di servizi è da individuare nella remunerazione del soggetto che instaura il rapporto

negoziale con l'amministrazione. Pertanto, nell'ipotesi in cui sia prevista la remunerazione della prestazione del tesoriere il servizio deve essere considerato come appalto, mentre nell'ipotesi in cui non sia prevista la remunerazione del tesoriere il servizio di tesoreria deve ritenersi una concessione di servizi. Nella fattispecie, non essendo prevista alcuna remunerazione della prestazione del tesoriere, appare preclusa, sul piano della ratio legis l'applicabilità della disposizione dell'art. 95, comma 10-bis, del codice degli appalti. Si precisa, altresì, che trattasi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Nella fattispecie l'elemento economico costituisce l'elemento di maggiore importanza e, quindi, deve avere un maggiore peso. L'attribuzione dei punteggi è rimessa al potere discrezionale della p.a. L'aspetto relativo alla capacità tecnica costituisce semplicemente un valore aggiuntivo alle prestazioni rese.

16. Con riferimento all'Art. 8 del Bando/Lettera di invito ed allo Schema di offerta economica:

- si chiede di confermare che la mancata indicazione di un tasso di interesse offerto per prestiti dedicati agli studenti comporti l'attribuzione di un punteggio pari a zero e non costituisca motivo di esclusione dal procedimento.

Si conferma

- la voce "gratuità dei bonifici a favore del personale del Conservatorio e degli studenti" risulta superflua dal momento che l'Art. 6 - Comma 9 dello Schema di Convenzione prevede che tali pagamenti siano eseguiti gratuitamente: si chiede di chiarire.

Non si ritiene sia superflua in quanto l'offerta deve essere chiara.

- si chiede di confermare la necessità di poter esprimere valori differenti per quanto riguarda le commissioni su bonifici effettuati verso l'estero e su bonifici ricevuti dall'estero.

Si conferma

- la voce relativa alle spese di stipulazione della convenzione risulta in contrasto con l'Art. 19 - Comma 1 dello Schema di Convenzione che prevede che tali spese siano a carico del Gestore: si chiede di chiarire.

Non si ravvisa un contrasto, considerato che la convenzione non è un contratto di adesione.

L'operatore economico potrebbe ritenere di non voler sostenere le spese relative alla stipulazione della convenzione, oppure potrebbe ritenere di dividerle con l'Ente.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Mirella Colangelo

Mirella Colangelo